

## **Breve nota a cura dell'Associazione Autonomies Biens Communs Vallée d'Aoste – Autonomie Beni Comuni Valle d'Aosta all'attenzione della Terza Commissione consiliare regionale in ordine al P. L. n. 68 del 2022 in materia di consorzierie**

Nel ringraziare per il tempo e l'attenzione che codesta Commissione sta dedicando all'approfondimento degli argomenti oggetto della normativa in esame, si puntualizzano con questa nota alcune brevi considerazioni e suggerimenti tecnici.

Si ricorda innanzitutto che il testo elaborato nel 2019 dal tavolo di lavoro collegiale costituito dalla Regione e coordinato, su mandato del Governo regionale, dal dott. Alessandro Rota, conteneva anche una *versione francese* della proposta di legge. Si chiede che sia valutata l'opportunità di adottare in aula la legge in lingua francese.

Oltre ad essere un inequivocabile segno rafforzativo del particolarismo regionale, questa scelta si porrebbe in linea con la tradizione linguistica regionale (la quasi totalità dei documenti fondativi delle consorzierie è redatta in tale lingua) e risulterebbe coerente con la terminologia utilizzata in più punti dalla proposta stessa (*ayant droit, feu faisant, cahiers, Réseau ...*). Ogni dubbio circa i risvolti pratici di questa scelta può essere fugato dal fatto che la pubblicazione delle norme regionali avviene comunque sempre in versione bilingue, per cui anche la versione italiana sarebbe immediatamente e agevolmente disponibile alla cittadinanza e agli operatori del diritto.

In merito al *titolo della legge*, si osserva che la proposta contiene la denominazione generica di “domini collettivi” e questo comporta la perdita di quella tradizionale di “consorzierie”. Si rileva in proposito che l'uso del termine “domini collettivi” – che pure deve essere effettivamente usato in più parti dell'articolato – è proprio della legislazione nazionale, inglobando molteplici e differenziate forme di proprietà collettiva, ma non connota sufficientemente la tipologia prevalente nella nostra Regione. Inoltre, la competenza legislativa riconosciuta alla Valle d'Aosta è specificamente riferita alla materia “consorzierie”. Una scelta culturalmente e tecnicamente più opportuna sarebbe quindi, anche per una più immediata leggibilità dell'argomento da parte della cittadinanza, di mantenere una denominazione quale, per esempio, “Nuove norme in materia di consorzierie”.

All'art. 1, c.1, si ritiene che possa essere utile, dopo la menzione delle competenze legislative riconosciute dallo Statuto speciale, un richiamo anche alle *competenze amministrative* regionali (che la legge in questo articolato effettivamente disciplina) individuate dal d.p.r 15 gennaio 1972, n. 11 (art. 1)<sup>1</sup> e dal d.lgs. 20 novembre 2017, n. 184 (art. 4)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> L'articolo trasferisce alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e, tra l'altro, “In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unità fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli eventi e università agrarie che amministrano beni di uso civico; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorzierie e promiscuità per condomini agrari e forestali”.

Il secondo comma dello stesso articolo 2 dovrebbe essere necessariamente integrato con un riferimento alla recente legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente” che ha modificato l'articolo 9 della Costituzione tutelando, oltre al paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, anche “l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni ...”.

Un'integrazione di riferimento alla legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 sopra menzionata andrebbe operata anche all'art. 2 del progetto di legge, laddove si precisa oggi che l'iniziativa economica privata, oltre a non potersi svolgere in contrasto con l'utilità sociale, non deve avvenire “in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” e che è compito della legge determinare i programmi e i controlli opportuni perché l'attività anche privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Lo stesso articolo 2 richiede poi, in primo luogo, una più attenta formulazione ad evitare equivoci e possibile impugnativa nella parte in cui si riferisce a “collettività i cui membri hanno *in proprietà* comuni terreni, *risorse idriche* o fabbricati ed esercitano, collettivamente e individualmente, diritti di godimento in forma più o meno estesa ...”.

Si ricorda in proposito che, in forza del Codice dell'ambiente (art. 144, c. 1, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato” e che le stesse, in virtù dello Statuto speciale e del d.lgs. 21 dicembre 2016, n. 259, Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di demanio idrico sono state trasferite alla regione Valle d'Aosta per quanto attiene al suo territorio. Una possibile riformulazione potrebbe avere, per esempio, il seguente tenore: “collettività i cui membri hanno in proprietà comuni terreni o fabbricati ed esercitano, collettivamente e individualmente, diritti di godimento in forma più o meno estesa sugli stessi e sulle risorse idriche pertinenti ...”.

In secondo luogo, al medesimo articolo 2, si propone di inserire un esplicito richiamo alla “secolare e peculiare *tradizione giuridica* della Valle d'Aosta”. In questa materia, e considerato lo spirito della l. 168 del 2017, siamo in presenza di uno dei pochi casi nei quali la sopravvivenza dell'ordinamento storico valdostano può essere utilmente ribadita nella sua valenza originaria.

Sempre all'articolo 2, dopo il terzo comma, appare necessario un richiamo esplicito al fatto che “I beni di pertinenza delle Consorzerie sono parte essenziale dell'ecosistema alpino e ricchezza fondamentale dell'intera comunità valdostana asservita a *perpetua finalità d'uso agro-silvo-pastorale*”. A tali finalità ci si riferisce d'altra parte più volte nel resto dell'articolato (art. 4, c. 2; art. 10, c. 1, 3 e 5) per cui ne appare necessaria la precisazione.

---

<sup>2</sup> Art. 4. Tributi relativi all'agricoltura montana e alla proprietà e gestioni collettive

1. Ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale e in considerazione degli svantaggi naturali e demografici dei comuni montani, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nel rispetto delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con riferimento ai tributi erariali devoluti, può prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni anche totali in materia di tasse e tributi relativi all'agricoltura e alle attività di trasformazione dei prodotti della stessa, a favore anche delle consorzerie e delle altre forme di proprietà o gestione collettiva operanti nel settore agro silvo pastorale.

2. Gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalla Regione e dagli enti locali della stessa o attuati da soggetti di rilevanza pubblicistica operanti nella stessa, sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

Infine, al quinto comma del medesimo articolo 2, sembra preferibile, nella prospettiva di una maggiore chiarezza per il lettore della norma, in luogo della formula negativa utilizzata (“Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, commi 4 e 5”) affermare esplicitamente e positivamente il contenuto dello stesso art. 10, c.4 e 5, esplicitando, in apertura del comma, il fatto che: “Il regime giuridico dei beni di Consorzeria riveste carattere di inalienabilità, indivisibilità, inusufruttibilità ed ha perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”.

All’art. 8, c. 2 (Diritti dei singoli consortisti), dopo la parola “elabora”, si suggerisce di aggiungere l’inciso “nel rispetto delle forme tradizionali di definizione dei diritti storicamente esercitati”, per sottolineare che l’opera di standardizzazione non deve avvenire a discapito della pluralità di forme storicamente assunte dalle consorzerie e dalle altre forme di beni comuni.

La proposta originariamente formulata dal tavolo di lavoro comprendeva un richiamo all’*incentivazione fiscale* delle stesse ed affermava che: “In considerazione degli svantaggi naturali e demografici del territorio montano e del valore sociale riconosciuto alla proprietà collettiva, la Regione, per quanto di propria competenza e in relazione ai tributi ad essa devoluti, esenta con proprie apposite leggi le Consorzerie dal pagamento delle imposte di cui all’art. 4 del d.lgs. 20 novembre 2017, n. 184”. Ben comprendendo le possibili riserve legate all’inserimento all’interno di questo articolato di tale formulazione, si suggerisce l’opportunità che il tema venga comunque ripreso attraverso un apposito ordine del giorno che impegni gli organi regionali ed inviti eventualmente i parlamentari della Regione in questa direzione, aggiungendo eventualmente un esplicito richiamo alla necessaria modifica dell’articolo 74 del Testo unico delle imposte sui redditi (in ordine al quale è già stato presentato nei mesi scorsi un emendamento alla legge finanziaria del 2022) a beneficio di tutti i domini collettivi disciplinati dalla legge numero 168 del 2017.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori approfondimenti e chiarimenti e per qualsiasi necessità ravvisata da codesta commissione nel corso dell’elaborazione di una proposta di legge che riteniamo fondamentale per la nostra comunità, porgiamo i migliori saluti.

Aosta, 21 giugno 2022